



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere
Francesco BELSANTI	Primo Referendario (relatore)
Donato CENTRONE	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del 24 settembre 2014 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- vista la lett. prot. n. 71 del 31 luglio 2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Ronco Scrivia, ai sensi dell'art. 7, comma 8 l.5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n.66/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

FATTO

Con istanza n. 4438 del 29 luglio 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 71 del 31 luglio 2014 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 5 agosto 2014 con il n. 0002587 -5.08.2014 - SC _ LIG - T85 - A,

il Sindaco del Comune di Ronco Scrivia chiede alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta applicazione dell'art.1, comma 458, della legge n. 147 del 2013.

Nella richiesta di parere si premette che l'art.1, comma 458, della Legge 27/12/2013 n.147, ha abolito il divieto di *reformatio in pejus* del trattamento economico dei pubblici dipendenti, principio che trovava applicazione anche nei confronti dei segretari comunali e provinciali, conformemente alla deliberazione n.275/2001 adottata dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'AGES, in base a cui il segretario comunale nominato presso una sede di segreteria di enti appartenenti a fasce immediatamente inferiori rispetto a quella di iscrizione, mantiene la retribuzione di posizione prevista per la propria fascia di iscrizione.

La circolare del Ministero dell'interno n.3636 (P) del 9/6/2014, nel ribadire che l'abolizione del divieto di *reformatio in pejus* trova applicazione anche nei confronti dei segretari comunali e provinciali, conclude, al terzultimo capoverso, affermando la perdurante vigenza delle disposizioni normative e negoziali riferite all'ipotesi dei segretari in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza, lasciando intendere la non operatività della norma nei confronti dei segretari comunali e provinciali che si trovano nella particolare situazione della disponibilità.

Alla luce di quanto sopra il Comune chiede di conoscere se ad un segretario comunale in disponibilità, nominato in un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, possa essere mantenuta, così come previsto dalla citata circolare esplicativa ministeriale, l'indennità di posizione prevista per la fascia di iscrizione.

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare

l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7⁸ l. 5.06.2003 n. 131.

Sotto il profilo oggettivo è possibile ritenere la richiesta ammissibile nei termini che seguono. Difatti la norma all'esame di questa Sezione sicuramente investe profili attinenti la spesa del personale la cui rilevanza in termini di contabilità pubblica è indubbia rappresentando una delle voci di costo maggiormente significative per i bilanci delle amministrazioni pubbliche. Ma allo stesso tempo vi sono alcuni aspetti nella materia regolamentata dalla normativa in esame che coinvolgono la contrattazione collettiva la cui disciplina è rimessa ad altri soggetti istituzionalmente ad essa preposti. Inoltre vi possono essere interferenze con altri organi giurisdizionali, situazione questa che rappresenta una tipica ipotesi di inammissibilità oggettiva.

2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.

Dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) è originato il principio del divieto di *reformatio in peius* del trattamento economico dei dipendenti pubblici trasferiti da un ente all'altro per mobilità volontaria. In base a tale principio ai dipendenti veniva attribuita un'indennità *ad personam* riassorbibile o meno a seconda dei diversi ordinamenti. La norma infatti prevedeva che *"nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica"*. Tale norma ha poi trovato completamento, per i dipendenti statali, con l'art.3, comma 57 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in

base a cui l'assegno personale pensionabile spettante al dipendente con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione non è riassorbibile né rivalutabile.

Il divieto di *reformatio in peius* ha poi trovato, di fatto, applicazione per i dipendenti degli enti locali i cui contratti collettivi hanno disciplinato alcuni aspetti specifici come, ad esempio, il riassorbimento o meno di tali indennità. Per i segretari comunali il principio in esame è stato disciplinato con deliberazione n.275/2001 adottata dal Consiglio nazionale d'Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione del relativo Albo. Con tale delibera, nel rispetto del principio in esame, si stabiliva il mantenimento della retribuzione di posizione nel caso in cui un segretario comunale fosse stato nominato presso un ente appartenente ad una fascia inferiore rispetto a quella di iscrizione (occorre ricordare che i segretari comunali e provinciali sono suddivisi in tre fasce professionali -A, B, C- cui corrispondono distinti trattamenti economici, in base anche alla tipologia di ente ricoperto: art. 41 CCNL del 16.05.2001).

Con l'abrogazione dell'art.202 del d.p.r. n.3/1957 e dell'art.3, comma 57, della legge 537/93 da parte dell'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 la norma da cui conseguiva il principio del divieto di *reformatio in peius* è venuta meno. Pertanto non sussiste più per i dipendenti il diritto, riconosciuto per legge, al mantenimento del trattamento economico più favorevole in caso di mutamento di "carriera".

Ma la norma inserita nella legge di stabilità 2014 se da una parte abroga l'art.202 cit. dall'altra non contiene alcuna disposizione precettiva relativamente ai rapporti esistenti, per i quali rimangono ferme le norme previste dalla contrattazione collettiva (ad eccezione di quanto disposto dal comma 459 della legge di stabilità). Per il futuro la regolamentazione non potrà che essere individuata dalla contrattazione collettiva anche alla luce del comma 3, dell'art.2 del d.lgs. 165/2001 in base a cui ".....Le disposizioni di legge, regolamenti o atti

amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale".

Le considerazioni svolte possono essere estese anche ai rapporti di lavoro dei segretari comunali e provinciali. Come detto la norma del 2013 ha "abrogato" il principio del divieto di *reformatio in peius* ma non ha previsto una disciplina per i rapporti esistenti e futuri. Pertanto per i segretari comunali e provinciali perdura la regolamentazione prevista dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti quantomeno sino alla nuova tornata contrattuale. La mancanza di una norma precettiva impone infatti l'applicazione ai rapporti di lavoro delle regole espressamente previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva esistente, che rappresentano le uniche fonti di regolamentazione dei rapporti di lavoro in esame.

Quanto osservato risolve il quesito posto dal comune di Ronco Scrivia in quanto per i segretari in disponibilità vige un'apposita regolamentazione contrattuale (art.19, comma 13 del d.p.r. n.465/1997 e art.43 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001).

Concludendo ritiene questa Sezione che il segretario in disponibilità nominato in un ente di fascia inferiore a quella acquisita mantenga, allo stato attuale, l'indennità di posizione relativa alla fascia di iscrizione acquisita.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Ronco Scrivia. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Ronco Scrivia.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24 settembre 2014.

Il Magistrato estensore

Francesco Belsanti

Il Presidente

Ennio Colasanti

Depositata il 03/10/2014

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Michele Bartolotta)